

Comuni del Lazio

p.c., Ministero della Cultura
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Servizio V - Tutela del paesaggio
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

**OGGETTO: Procedimento di rilascio del parere paesaggistico di cui agli artt. 11 del PTPR e 16 della legge 1150/1942, come disciplinato dall'art. 55, comma 4, del PTPR.
Integrazione alla nota prot. 904009 del 08.11.2021 avente ad oggetto "Disposizioni generali sui procedimenti urbanistici e paesaggistici relativi a piani attuativi, piani particolareggiati e programmi urbanistici".**

Con la nota di cui in oggetto, prot. 904009 del 08.11.2021, indirizzata a tutti i Comuni del Lazio e per conoscenza alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura, si sono dettate "Disposizioni generali sui procedimenti urbanistici e paesaggistici relativi a piani attuativi, piani particolareggiati e programmi urbanistici" relativamente all'acquisizione del parere paesaggistico previsto dall'art. 11, comma 2, del PTPR e dall'art. 16 della legge 1150/1942, come disciplinato dall'art. 55, comma 4, del PTPR, per i piani attuativi, i piani particolareggiati e i programmi urbanistici comunque denominati, e relative modifiche o varianti, che interessino i beni paesaggistici di cui all'art. 134, comma 1, lett. a), b) e c), del d.lgs. 42/2004.

Con riferimento a tali disposizioni si ritiene opportuno, in un'ottica di semplificazione, rivedere le indicazioni fornite relativamente all'atto idoneo a determinare l'avvio del procedimento di rilascio del parere paesaggistico, anche considerando le modifiche apportate alla l.r. 36/1987, in ordine al riparto di competenze in materia, da parte della recente l.r. 12/2025, che valorizzano il ruolo della Giunta comunale.

Atteso che il provvedimento in questione non interferisce con le competenze approvative urbanistiche stabilite dalla l.r. 36/1987, si ritiene che, anche per quanto riguarda i procedimenti ai sensi degli artt. 1, 4 e 5 della l.r. 36/1987, così come per quelli di cui all'art. 1 bis, comma 1, di cui si è già detto nella predetta nota di cui in oggetto, sia possibile, al fine di formalizzare l'atto da sottoporre al parere paesaggistico, prescindere da una formale deliberazione di adozione, purché si tratti comunque di un atto deliberativo della Giunta comunale.

Per i Comuni che hanno sottoscritto la convenzione ai sensi della l.r. 19/2022, resta fermo quanto stabilito con nota prot. 126508 del 31.01.2025.

Il funzionario
Stefano Levante

Il Direttore
Emanuele Calcagni